



Città di
TREVIGLIO

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
(art.1 Legge n. 160/2019 commi da 739 a 783)

Adottato con deliberazione CC. n. del XX.06.2020

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, TERRENI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 7 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 - ESENZIONI

Articolo 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI

Articolo 13 - DICHIARAZIONE

Articolo 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 15 - ACCERTAMENTO

Articolo 16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 19 - CONTENZIOSO

Articolo 20 - RINVIO

Articolo 21 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Treviglio con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti sul territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e le aree edificabili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle successive lettere a) e b) dell'articolo 6 comma 1, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e delle relative pertinenze per le quali l'imposta è dovuta;
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per oltre la metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, viene computato per intero. Il giorno del trasferimento del bene si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
 - f. il coniuge superstite che utilizza l'abitazione coniugale e relative pertinenze come propria abitazione principale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
 - g. L'amministratore nel caso di multiproprietà costituita ai sensi dell'art. 69 comma 1 lettera a) , del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6/09/2005, n 206 e nel caso di parti comuni condominiali indicate dall'art 1117, numero 2, del Codice Civile, accatastate in via autonoma come bene censibile.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 745, 746 e 747 della Legge n. 160/2019.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati periodicamente e per zone omogenee dal Consiglio Comunale.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il Comune, in seguito a modifiche degli strumenti urbanistici, comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità ;
3. La base imponibile dei fabbricati è ridotta del 50 per cento:
 - A) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - B) per le abitazioni (escluse quelle di categoria A01- A08-A09) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che contratto sia registrato, come previsto dal comma 747 lettera c) dell'art 1 della Legge n. 160/2019.
 - C) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) mancanza di ogni sistema di riscaldamento, di servizi igienici e di acqua potabile.
 - b) Degrado fisico dell'immobile (fabbricato diroccato, pericolante, lesionato)
 - c) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di restauro/risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica
 - d) il fabbricato non possa essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti.
 - e) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino
- D) per le abitazioni (escluse quelle di categoria A01- A08-A09) e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che contratto sia registrato, come previsto dal comma 747 lettera c) dell'art 1 della Legge n. 160/2019.

Articolo 6 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; Nel caso in cui parte dell'immobile adibito ad abitazione principale venga affittato ad altro soggetto il proprietario non perde l'agevolazione prevista qualora l'affitto percepito non superi il valore della rendita catastale.

- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, depositi, soffitte), C/6 (autorimesse e posto auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; L'assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo (anche se in quota parte) dell'abitazione principale sia soggetto passivo (anche se in quota parte) anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato;
2. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
3. per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 7

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono altresì considerate abitazioni principali, per assimilazione:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. il contribuente ha l'onere di dimostrare di avere diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale presentando all'ufficio tributi richiesta in carta libera, allegando un certificato di ricovero permanente presso una casa di riposo o struttura sanitaria;

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono determinate dal Consiglio Comunale con apposita delibera nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art 1 della Legge n 160/2019 commi da 748 a 757;
2. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER ovvero dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP/ALER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP/ALER istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 novembre 2012, n 200.
 - f. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, regolarmente iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze, limitatamente a quelli direttamente ed esclusivamente utilizzati per l'espletamento della propria attività istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art 21 del D. Lgs. n 460/1997, con esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D;

- g. a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il soggetto passivo presenta entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione con la quale indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, nonché la decorrenza /cessazione dell'agevolazione.
- h. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n 99, iscritti nella previdenza agricola (comma 13 Legge n. 208/2015), comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione

Articolo 11

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le eventuali riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si applicano le disposizioni previste dall'art 1 della Legge n. 160/2019 dal comma 761 al comma 768.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00, se la rata di acconto risulta inferiore a tale importo il versamento va effettuato con la rata di saldo, sempre che l'importo complessivamente dovuto ammonti ad almeno 12,00 euro.

Articolo 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, con le modalità previste dai commi 769 e 770 della Legge n 160/2019. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI Dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla nuova IMU.
3. In particolare la dichiarazione va presentata nei casi nei quali gli immobili hanno modificato il loro utilizzo o valore: quando il terreno da agricolo diviene edificabile, quando interviene una variazione del valore delle aree fabbricabili, la costituzione od estinzione del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite od al coniuge separato, gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione, all'esclusione o riduzione d'imposta, gli immobili che hanno variato destinazione o valore per effetto di interventi edilizi con modifica catastale. Non deve presentare dichiarazione colui che acquista o vende un fabbricato od un terreno agricolo, o coloro che modificano la residenza in quanto si tratta di dati che vengono direttamente acquisiti dall'ufficio tributi
4. In ogni caso la dichiarazione va presentata per richiedere l'applicazione dei benefici riferiti:
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- per considerare abitazione principale un unico alloggio posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a condizione che non risulti locato;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Articolo 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 15 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
7. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza motivata da condizioni di disagio economico-sociale, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 100: nessuna rateizzazione

da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili

da € 500,01 a € 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili

da € 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili

oltre € 6.000,01: fino a 36 rate mensili

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;

Nel caso di rateizzazioni superiori a 24 mesi è prevista la presentazione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria a copertura della somma dovuta e per il periodo considerato dalla dilazione dei pagamenti, maggiorato di 90 giorni. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore entro il termine di 20 giorni dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta da parte del Comune.

Per le somme affidate in carico all'Agente della Riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 16

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il Comune provvederà di conseguenza alla istruzione della pratica di rimborso ed alle conseguenti regolazioni contabili; in riferimento alla quota di competenza statale il Comune provvederà all'inserimento dei dati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12 euro annui.
5. E' ammessa la compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi ad annualità diverse.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse mediante iscrizione a ruolo con le modalità previste dall'ordinamento vigente.
2. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le sanzioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art.1, commi 774, 775 e 776 della legge n. 160/2019.
2. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 19 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, oltre all'applicazione dell'istituto del reclamo con mediazione applicabile in caso di controversie di importo inferiore ad € 50.000;
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale delle entrate, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate fino ad un massimo di 36 rate mensili.
4. Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

ARTICOLO 20 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria (IMU) in base alla nuova disciplina di cui alla LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 21 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.